



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

Modifica all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela e valorizzazione delle parlate locali

ONOREVOLI SENATORI. - In un contesto di globalizzazione dei mercati, economici e sociali, come quello odierno, dove i confini tra le nazioni sono sempre più labili e lo sviluppo delle tecnologie moderne ha annullato le distanze, la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e linguistico dei popoli rappresenta, senza ombra di dubbio, una peculiarità di estrema valenza. In questo contesto, infatti, la promozione delle tipicità culturali di un'area o di un territorio rappresenta una risorsa da tutelare e, anzi, da promuovere: basti pensare alla rapida e continua diffusione del settore turistico, soprattutto in Italia, legato ai prodotti territoriali, o ai fenomeni turistici connessi ai numerosi eventi e alle manifestazioni storiche, principalmente nel nostro Paese così caratterizzato da elementi di tipicità.

Parte integrante di questo patrimonio storico e culturale è senza ombra di dubbio la parlata locale, elemento essenziale di un popolo, poiché non solo mezzo di comunicazione tra le persone che vi fanno parte, ma anche in quanto strumento di promozione e tutela delle tipicità e della cultura locali.

La tutela e la promozione delle lingue minoritarie rappresentano, quindi, un contributo per una positiva politica di integrazione sociale e culturale, che non possono che migliorare il maggior dialogo interculturale tra i popoli. In tal senso, anche l'Unione europea ha espresso nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, con relativa bozza di atto di ratifica del 5 novembre 1992, il suo favorevole parere sul multilinguismo. Nei principi in essa contenuti, infatti, sono affermati chiaramente i diritti per le popolazioni a esprimersi nelle loro lingue regionali e minorita-

rie; un diritto imprescindibile a favore della difesa e del rafforzamento delle diverse lingue nelle varie regioni d'Europa. L'importanza del provvedimento è stata colta anche dal nostro Paese, che il 27 giugno 2000, ha sottoscritto la ratifica promossa dagli organi europei.

Va anche detto, peraltro, come l'Europa, già prima del 1992, si sia pronunciata a favore della tutela delle lingue minoritarie: il Parlamento europeo, infatti, con tre risoluzioni, ha evidenziato già a partire dal 1981 l'importanza della questione. Nell'ottobre del medesimo anno, infatti, l'intellettuale italiano Gaetano Arfé presentò una relazione con la quale raccomandava ai governi nazionali di «promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'università».

Successivamente, una seconda relazione del Parlamento europeo adottata il 30 ottobre 1987, relatore Willy Kuijpers, raccomanda i vari Stati membri di:

1) organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche europee;

2) riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria;

3) dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici

per la realizzazione dei suddetti provvedimenti.

Nella terza risoluzione, relatore Mark Kililea, adottata dal Parlamento europeo il 9 febbraio 1994, si invitano gli Stati membri, in considerazione che la diversità linguistica dell'Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale, a emanare appositi provvedimenti legislativi «proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie».

Anche l'Italia, come si è detto, è intervenuta favorevolmente su questa tematica, emanando la legge 15 dicembre 1999, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», con l'espressa finalità, chiaramente dichiarata all'articolo 2, di promuovere, oltre alla lingua italiana, lingua ufficiale della Repubblica, «altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge» (articolo 1). All'interno della norma, infatti, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Come si può notare, in sede di approvazione della legge, il legislatore ha promosso e valorizzato alcune antichissime parlate, come il ladino e altre che, pur essendo quest'ultima parlata da una quota marginale della popolazione italiana, come la lingua catalana, rappresentano comunque un elemento di ricchezza culturale per il nostro Paese. Ma la ricchezza del patrimonio culturale e linguistico del nostro Paese, ovviamente, comprende anche idiomi come quello

siciliano, veneto o piemontese che, seppur non inseriti all'interno del testo normativo, rappresentano senza dubbio alcuno un elemento di risorsa culturale per il nostro Paese. Il Veneto, in questo senso, rappresenta indubbiamente uno dei massimi esempi di lingue minoritarie parlate oggi-giorno nella nostra penisola, sia per l'elevato grado di diffusione che questa parlata ha, sia per la lunga storia linguistica che la connota.

L'ampiezza della parlata veneta, infatti, viene confermata non solo dal fatto che, come ribadito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), oltre il 60 per cento dei veneti utilizza quotidianamente la parlata locale come principale mezzo di comunicazione, al lavoro come in famiglia, ma anche dal fatto che l'espressione veneta è ampiamente diffusa, pur con ovvie diversità, anche in regioni diverse dal Veneto. Basti pensare, a tale riguardo, alla variante della lingua veneta diffusa nei paesi dell'Agro Pontino, o nei paesi della Sardegna, nella zona dell'Arborea. Tuttavia, paradossalmente, è forse fuori dai confini extra-nazionali che la lingua veneta conosce la sua diffusione maggiore: dall'Istria alle località costiere del Montenegro, dal Messico all'Argentina e al Brasile, infatti, la parlata veneta viene ancor oggi quotidianamente utilizzata dai numerosi discendenti degli emigranti veneti.

Nel Paese centro-americano, una pubblicazione del 1992 dello studioso C.J. Mackay, dal titolo «*Language maintenance in Chipilo: a Venet dialect in Mexico*» («Il mantenimento del linguaggio in Chipilo: un dialetto Veneto nel Messico») e stampata nell'«*International journal of the sociology of language*», accerta in modo inequivocabile l'esistenza di isole linguistiche di varianti della lingua veneta nell'America centrale. Ancora più indicativo, a tal proposito, quanto avviene nello Stato brasiliano del Rio Grande Do Sul, nella città di Serafina Correa, ove la comunità locale da diversi anni tutela la parlata veneta avendo decretato la stessa, anche se per un limitato periodo nel

corso dell'anno, come lingua ufficiale della località. Un idioma vivo, quindi, e che ancor oggi ha la doppia funzione di essere un elemento di aggregazione per i discendenti dei nostri emigranti e, allo stesso tempo, di essere un veicolo di trasmissione di valori, identità e cultura di una zona d'Italia esternamente dai propri confini.

La motivazione per cui ancor oggi, seppur a distanza di moltissimi anni dal termine del fenomeno migratorio, la parlata veneta è ancora utilizzata frequentemente in terre così lontane, così come nella stessa regione Veneto, è indissolubilmente legata alla sua antica origine; origine, del resto, comprovata più volte e a più riprese, da eminenti storici e da autorevoli pubblicazioni.

L'UNESCO, non a caso, riconosce da tempo la lingua veneta inserendola nel suo «*Red Book of Endangered Languages*» dell'eminente linguista Tapani Salminen dell'università di Helsinki; il volume pubblicato dal *Summer Institute of Linguistics*, «*Ethnologue, Languages of the World*», a sua volta, riconosce inconfutabilmente lo *status* di «lingua» alla parlata veneta, troppo spesso erroneamente definita come «dialetto».

Le radici di questa attestazione, non a caso, sono ben profonde nella storia e nel territorio veneti: testi in volgare che presentano chiare affinità con il Veneto sono rintracciabili già a partire dal XIII secolo. Una parlata, certo, che si è evoluta, nel corso dei secoli e che successivamente ha poi conosciuto una rapida diffusione, grazie ai commerci internazionali avvenuti durante la Repubblica Serenissima. Ed è proprio l'ampia commercializzazione, architrave dell'economia veneziana, che ha permesso a questo idioma di acquisire un insieme di vocaboli e di suoni derivanti anche dal mondo slavo e orientale che, nel corso dei secoli, si sono fusi, trasformati ed evoluti, per arrivare poi a un'armoniosa parlata utilizzata da un grande autore di opere teatrali come Carlo Goldoni.

Ad avallare ciò, un esempio, tra i tanti e su tutti, è certamente rappresentato dall'origine etimologica del termine «ciao». Questa parola, infatti, oltre a essere la parola italiana più conosciuta al mondo, è la diretta derivazione della veneziana «s-ciao», prima ancora «s-ciavo» (schiavo), prima parola dell'espressione veneta «Sciavo suo, sior!» «servo suo, signore» e che veniva utilizzata dalle genti di questo territorio nel momento del saluto. Esattamente come noi oggi usiamo il più sintetico termine «ciao».

Una ricchezza semantica incredibile, dall'enorme valore storico e culturale non solo per il Veneto e per i veneti, ma per tutta l'Italia e che, se non debitamente protetta e valorizzata, rischia, inesorabilmente, di esser perduta.

Non a caso, sia a livello locale, sia all'estero, come abbiamo visto, diverse iniziative sono state adottate, nel corso degli anni e da parte di diversi enti locali, per la promozione e la valorizzazione della parlata veneta. Alcuni comuni veneti, ad esempio, hanno adottato l'utilizzo della toponomastica locale nelle segnalazioni stradali; altri hanno deliberato di poter dibattere, in sede di consiglio comunale, sia in italiano che in veneto, indistintamente.

Il principale impulso, in questo senso, è però venuto dalla regione Veneto la quale, su impegno richiesto del consiglio provinciale di Vicenza, ha provveduto a emanare la legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, definendo il veneto e le parlate storiche delle terre venete senza ombra di dubbio come lingua e non come dialetto, attivandosi, al contempo, per la sua salvaguardia e per la sua tutela.

Ma nonostante il meritorio impegno della regione Veneto appare evidente, così come avvenuto in altri contesti nazionali europei, che la salvaguardia di una parlata locale passi inesorabilmente da un intervento del Governo centrale. Nella Spagna nel 2010, infatti, il recupero e la tutela della lingua basca e catalana, ad esempio, è stato reso pos-

sibile grazie alla sinergia tra le entità territoriali, promotrici delle iniziative, e il Governo spagnolo, che ha riconosciuto la valenza degli idiomi. Governo che, riconoscendo il valore storico e sociale delle parlate regionali, ben interpreta e canalizza le diverse forze territoriali. Una pluralità che significa rispetto per le comunità locali e ricchezza culturale per il Paese intero.

Per le ragioni esposte appare evidente come sia pressoché indispensabile che anche il Governo italiano debba necessariamente

impegnarsi al fine di tutelare adeguatamente la lingua veneta. A questo scopo, e con questa finalità, il presente disegno di legge chiede che la lingua veneta sia riconosciuta, parimenti ad altre parlate locali, quale lingua minoritaria dello Stato italiano, dando così seguito a quel percorso legislativo iniziato dalla regione Veneto e scongiurando il pericolo che il patrimonio di questa lingua, ancora vivo e presente oggi, vada irrimediabilmente perduto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La Repubblica tutela, altresì, le parlate locali riconosciute con legge dalle rispettive regioni».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

